

(N. 36)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro *ad interim* del Bilancio**
(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**
(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1948

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento,
la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi.


ONOREVOLI SENATORI. — Con l'abolizione del prezzo politico del pane si è reso opportuno di sgravare dal tributo dell'imposta generale sull'entrata i cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione attraverso la gestione per conto dello Stato.

Nel momento in cui si chiede a molti cittadini un notevole sacrificio inteso ad avvicinare la ricostituzione di un mercato meglio equilibrato ed a sollevare il Tesoro da un peso insopportabile, non è sembrato possibile accrescere ulteriormente questo sacrificio mantenendo una imposizione, per molti aspetti grave.

D'altra parte l'imposta, sin dal momento in cui lo Stato si era assunto l'onere del prezzo politico del pane e della pasta poteva essere considerata come una partita di giro, poichè

il passivo della gestione gravava sul Tesoro. Nel passare dal regime del prezzo politico a quello del prezzo economico, si è proceduto ad una revisione degli elementi del costo e, almeno finchè graveranno sul prezzo del pane le spese necessariamente connesse col regime del tesseramento, si è ritenuto conveniente di proporre al Parlamento la sospensione del pagamento dell'imposta generale sull'entrata sui cereali da panificazione conferiti agli ammassi o importati per conto dello Stato.

S'intende che il frumento, libero dal vincolo dell'ammasso, continua ad essere assoggettato, all'atto della vendita da parte del produttore, all'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 per cento una volta tanto maggiorata dalla addizionale straordinaria dell'1 per cento.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1233, non sono applicabili, a partire dal 1° agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Giulio Ar. 3